

STATUTO FONDAZIONE OPERE CARITAS

**Art. 1 COSTITUZIONE**

È costituita una Fondazione denominata:

**FONDAZIONE OPERE CARITAS – ENTE FILANTROPICO**

destinata ad offrire uno strumento operativo ed un supporto giuridico finanziario ai programmi e alla mission della Caritas Diocesana di Aosta.

La sede legale è stabilita in Aosta (AO), Via Monsignor de Sales, n. 3, c/o la Curia Vescovile.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di modificare l'indirizzo all'interno del Comune e di istituire sedi operative all'interno della Regione Valle d'Aosta.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

**Art. 2 SCOPI**

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge la propria attività prevalentemente nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza.

Essa esercita in via esclusiva e prevalente le attività di interesse generale di cui alla lett. a), r), u) e v) dell'art. 5 del DLgs.117/2017 ovvero:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Essa potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito dell'attività di interesse generale.

A solo titolo esemplificativo, la Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività:

1. favorire e sostenere le attività promosse dalla Caritas Diocesana di Aosta in attuazione del suo mandato;

2. assistere le persone svantaggiate e bisognose in genere;

3. ricercare locali e immobili da poter gestire a titolo di comodato o di affitto da destinare a case di prima accoglienza o a domicili con affitti agevolati per persone e famiglie svantaggiate e indigenti;

4. gestire strutture di accoglienza e/o servizi sociali anche con opportune convenzioni con gli enti pubblici;

5. compiere opera di beneficenza con elargizione diretta a persone indigenti o con il tramite di altre Fondazioni, Associazione, Organizzazioni, Comitati aventi come fini istituzionali la beneficenza;

6. organizzare raccolte dell'usato sia di mobili che di vestiario da destinarsi all'aiuto, diretto e indiretto, di persone svantaggiate e bisognose, anche attraverso la valorizzazione economica di quanto raccolto attraverso attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del DLgs. 117/2017;

7. promuovere studi, ricerche, iniziative atte a sensibilizzare la popolazione ai problemi della pace, della giustizia nei rapporti tra i popoli, della povertà e delle necessità delle persone a rischio o comunque bisognose di attenzione e di particolari servizi di assistenza;

8. promuovere e sostenere tutti gli aspetti del volontariato;

9. organizzare e sostenere i centri operativi per le attività di servizio civile e di quelle di altri volontari;

10. promuovere raccolte fondi, intese come il complesso di attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà altresì esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti consentiti dalla Legge.

**Art. 3 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione dal socio fondatore e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà essere alimentato con successive donazioni mobiliari e immobiliari, oblati, legati, erogazioni e altre liberalità e contributi del socio fondatore e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione e abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, e dovrà essere gestito secondo principi di prudenza e corretta amministrazione.

La Fondazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:


- redditi derivanti dal patrimonio;

- ogni eventuale contributo ed erogazione liberale da parte di terzi compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi e fini statutarie;

- proventi derivanti da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore e relativi Decreti Ministeriali;

- donazioni e lasciti testamentari;

*Alba C. M. da Juba*



- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità della Fondazione e riconducibili alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 4 FONDATORI**

E' fondatore la Diocesi di Aosta.

#### **Art. 5 ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo
- il Revisore legale dei conti.

#### **Art. 6 GRATUITA'**

Ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 C.C., tutte le cariche statutarie sono svolte a titolo gratuito, salva diversa decisione del Consiglio di Amministrazione. E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 7 IL PRESIDENTE**

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Vescovo di Aosta, sentito il parere del Direttore della Caritas Diocesana, e dura in carica 5 (cinque) anni, rinnovabili.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore;
- adotta provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima successiva adunanza;
- esercita ogni altro potere a Lui riconosciuto dalla legge e dallo Statuto.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

#### **Art. 8 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due a quattro altri membri nominati dal Vescovo di Aosta, sentito il parere del Direttore della Caritas Diocesana, e dura in carica 5 (cinque) anni, rinnovabili.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di programmazione della Fondazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono presso la sede della Fondazione o in alternativa nei luoghi indicati negli avvisi di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, da far pervenire ai Consiglieri con preavviso di 8 giorni, con indicazione del giorno, del luogo e dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno da trattare. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice dei Consiglieri. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di Consigliere, per qualsiasi motivo, il Vescovo provvederà a nominare il sostituto. Il Consigliere subentrante rimane in carica per la durata residua del mandato. Se viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio di Amministrazione è generale. Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione con i più ampi poteri;
  - b) l'approvazione del bilancio preventivo nel dicembre di ciascun anno, e l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ciascun anno;
  - c) la sorveglianza circa il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  - d) la verifica dell'osservanza del presente Statuto e la modifica dello stesso qualora si renda necessario;
  - e) la deliberazione in merito ad eventuali accordi di collaborazione o convenzioni con Enti pubblici e privati, gli acquisti straordinari e l'assunzione di personale;
  - f) la nomina del Direttore della Fondazione e la determinazione dei compiti, della qualifica, della natura dell'incarico e del relativo compenso; qualora Intervengano gravi e giustificati motivi può revocare la nomina del Direttore.
- Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale trascritto su apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal membro designato come segretario verbalizzante.

#### **Art. 9 L'ORGANO DI CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere monocratico o collegiale. In questo secondo caso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, uno dei quali assume la funzione di Presidente.

Dura in carica cinque esercizi e i suoi membri possono essere riconfermati.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale, qualora obbligatorio per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 117/2017 il Consiglio di Amministrazione, al ricorrere dei limiti previsti per legge, dovrà nominare un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 10 IL DIRETTORE**

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce i compiti, la qualifica, la natura dell'incarico e il relativo compenso.

Il Direttore è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione, dirige l'eventuale personale dipendente e coordina i collaboratori esterni. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e può essere chiamato a partecipare con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e in tal caso ad assolvere anche alle funzioni di segretario.

Collabora con il Presidente alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

E' responsabile del buon andamento delle attività.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- ha la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti l'attività della Fondazione, ivi compresi i contratti e le convenzioni derivanti dagli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 11 VOLONTARI**

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari, coordinati dal Direttore.

I volontari svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

L'attività e il funzionamento del gruppo dei volontari è demandato ad un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'attività dei volontari è coperta da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso Terzi, a norma dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 12 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili di proprietà della Fondazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti alla Fondazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

La Fondazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità della Fondazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

#### **Art. 13 BILANCIO**

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Nei termini previsti dallo Statuto e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Al bilancio consuntivo deve essere allegata la relazione dell'Organo di Controllo, se nominato.

Al ricorrere dei presupposti di legge la Fondazione deve redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato nei modi e nei termini previsti per legge.

La Fondazione annualmente dovrà pubblicare e tenere aggiornati gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo.

#### **Art. 14 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

La Fondazione dovrà tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

#### **Art. 15 DESTINAZIONE DEGLI AVANZI**

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio consuntivo, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, quando non destinati a incremento del patrimonio, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 2 del presente Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

#### **Art. 16 SCIoglimento DELLA FONDAZIONE**

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare un liquidatore. L'eventuale patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, preferibilmente nel territorio della Regione Valle d'Aosta o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Art. 17 NORME DI RINVIO**

a) La nuova denominazione sociale avrà efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della Fondazione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

b) Con lo stesso termine cessano tutte le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime delle ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del terzo settore.

c) Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni di legge in tema di fondazioni, nonché le disposizioni dettate dal DLgs 117/2017 Codice del Terzo Settore.

*Alba G. Melli da J. L. C.*

